



Comune di Nuoro
Ente Gestore

BITTI, DORGALI , FONNI, GAVOI, LODINE, LULA, MAMOIADA, NUORO, OLIENA, OLLOLAI, OLZAI, ONANI, ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO, OROTELLI, ORUNE, OSIDDA, OTTANA, SARULE

AVVISO PUBBLICO
“PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA’ E DI DISAGIO - ANNUALITA’ 2015”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la **Deliberazione della Giunta Regionale n° 28/7 del 17.07.2014** avente come oggetto “Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà persistenti e transitorie”;

Vista la **Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ollolai n. 9 del 13/02/2017**;

Vista la **Determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo n. 51 del 06/03/2017**;

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’inserimento nel “Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio - Annualita’ 2015”

Art. 1

OGGETTO

Il presente avviso ha come oggetto la realizzazione del “Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio - Annualita’ 2015”.

Il programma prevede le seguenti azioni:

- sostegno economico nell’ambito di progetti personalizzati di aiuto a favore delle persone e delle famiglie che vivono per lungo tempo gravi condizioni di deprivazione economica;
- sostegno economico transitorio per le persone che vivono periodi brevi di povertà;
- erogazione di assegni economici in cambio dello svolgimento di attività di pubblica utilità;
- abbattimento dei costi dei servizi essenziali per le famiglie (prioritariamente energia elettrica, gas, acqua, raccolta dei rifiuti solidi urbani o l’accesso ad altri beni o servizi);
- predisposizione di progetti per l’organizzazione e gestione di percorsi personalizzati di aiuto;
- sostegno a famiglie prive di reddito che presentano un maggior degrado delle relazioni e che vivono condizioni di abbandono e di isolamento sociale.

Art. 2

INTERVENTI

Il programma si articola in tre linee di intervento:

- 1) sostegno economico nell’ambito di progetti personalizzati di aiuto;
- 2) contributi economici per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali (prevalentemente per le persone che vivono periodi di povertà transitoria)
- 3) impegno in servizi di pubblica utilità

Le tre linee di intervento non sono fra loro cumulabili.

1) Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto

La linea d'intervento si realizza attraverso il sostegno economico e l'attivazione di un progetto personalizzato di aiuto a favore delle famiglie e delle persone che vivono condizione di povertà per lungo tempo, indicativamente riferita a una durata di tre anni, le cui possibilità di inserimento nel mercato del lavoro sono attualmente molto ridotte e possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo.

Il programma regionale promuove, altresì, interventi a favore di famiglie o persone che vivono condizioni transitorie di povertà.

Gli interventi di carattere economico sono inseriti in un sintetico progetto di aiuto predisposto dal Comune, che costituisce una presa in carico della persona e della sua famiglia ed è finalizzato alla promozione della autonomia, della dignità personale e al miglioramento delle capacità individuali.

Il progetto, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari dell'interessato, prevede impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto. In particolare, potranno essere richiesti impegni ai beneficiari quali:

- lo svolgimento di servizi di pubblica utilità che consentano una valorizzazione delle capacità possedute o da acquisire attraverso appositi percorsi formativi finalizzati all'inclusione. Le attività possono prevedere un orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità e abilità, alla progettualità personale e all'entità del contributo, da svolgersi con le modalità del servizio civico comunale;

- permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare;

- educazione alla cura della persona, alla cura della salute, al sostegno alle responsabilità familiari e al recupero delle morosità;

- continuità nell'inserimento in percorsi terapeutici di carattere sanitario;

- miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato.

Nelle famiglie beneficiarie nelle quali siano presenti figli minorenni, il progetto di aiuto dovrà essere prioritariamente finalizzato al miglioramento della inclusione scolastica anche attraverso attività di orientamento, di counseling psicologico, educativo e familiare e l'inserimento dei minori in progetti personalizzati di integrazione scolastica.

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole, comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.

Per le famiglie e le persone che vivono condizioni di povertà transitoria e che non hanno figli minorenni non è necessario, di norma, attivare i progetti personalizzati di aiuto illustrati nei punti precedenti.

Il contributo economico di sostegno al reddito può essere erogato per un periodo non superiore a dodici mesi. In termini indicativi, il contributo è così individuato nella misura massima in relazione alle condizioni economiche rilevate con l'ISEE:

- euro 250 mensili per un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra euro 3.501 e euro 5.000;

- euro 350 mensili per un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra euro 2.501 e euro 3.500;

- euro 450 mensili per un nucleo familiare il cui ISEE è pari o inferiore ad euro 2.500.

I Comuni possono incrementare l'importo del contributo economico da erogare tenendo conto della composizione e numerosità della famiglia utilizzando la scala di equivalenza ISEE, integrando, qualora se ne ravvisi la necessità, le risorse del presente provvedimento con ulteriori risorse proprie. Sarà compito dei Comuni verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare o prevedendo l'utilizzo di voucher o buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità.

2) Contributi economici per l'abbattimento dei costi di servizi essenziali

Questa linea d'intervento prevede l'erogazione di contributi in misura non superiore a euro 200 mensili e comunque non superiori a euro 2.000 in un anno, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a euro 5.000.

La linea d'intervento è finalizzata all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, per la quota per la quale non risulti che l'interessato sia già stato ammesso ad usufruire di altri contributi pubblici (ad esempio per la quota non coperta dai contributi ex legge n. 431/1998 per il canone di locazione):

- al canone di locazione;
- all'energia elettrica;
- allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- al riscaldamento dell'abitazione;
- al gas di cucina;
- al consumo dell'acqua potabile;
- a servizi e interventi educativi quali: nidi d'infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare.

I Comuni possono limitare il contributo al soddisfacimento specifico di uno solo o di alcuni dei costi per le spese essenziali e possono incrementare l'importo del contributo tenendo conto della composizione e numerosità della famiglia utilizzando la scala di equivalenza ISEE integrando, qualora se ne ravvisi la necessità, le risorse del presente provvedimento con ulteriori risorse proprie. I Comuni possono attuare interventi straordinari a favore di soggetti interessati da procedimenti espropriativi della prima casa, secondo le modalità ritenute più opportune.

La Linea di intervento 2 è destinata prevalentemente alle persone e alle famiglie che si trovino in condizioni di povertà transitoria che normalmente non si rivolgono al Comune per affrontare condizioni di deprivazione economica. Al fine di favorire la presentazione delle domande, i Comuni assicurano riservatezza nella valutazione dei requisiti e nella erogazione dei contributi economici.

Le richieste delle famiglie, allegando idonea documentazione, possono essere presentate anche per via postale o per e-mail e ulteriormente valutate attraverso colloqui personali che assicurino riservatezza.

L'entità e le modalità di erogazione del contributo saranno valutate dall'Ufficio di Servizio Sociale tenuto conto delle specifiche situazioni familiari.

3) Impegno in servizi di pubblica utilità

L'impegno in servizi di pubblica utilità ha come scopo l'inclusione sociale di persone che vivono condizione di povertà e che hanno capacità lavorativa. Lo svolgimento di servizi di utilità si concretizza in attività che consentono la valorizzazione delle capacità possedute o da acquisire attraverso appositi percorsi formativi finalizzati alla inclusione. Le attività possono prevedere un orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità e abilità, alla progettualità personale. Per l'impegno realizzato è prevista l'erogazione di un assegno economico proporzionale all'attività svolta per un ammontare massimo di euro 700 mensili.

L'accesso all'impegno in servizi di pubblica utilità è consentito, nell'anno di riferimento, ad un solo componente per nucleo familiare con ISEE non superiore a euro 5.000.

Il Comune disciplinerà i criteri di accesso e le priorità, i requisiti richiesti, le modalità di svolgimento e le aree di attività, l'orario massimo di servizio giornaliero e settimanale, l'assicurazione sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

I Comuni dovranno utilizzare risorse proprie per sostenere i costi legati alla organizzazione e gestione degli interventi previsti nella presente deliberazione, anche attraverso l'inserimento in cooperative di tipo B.

I Comuni potranno altresì, al fine di favorire il superamento delle condizioni di povertà e una più incisiva inclusione sociale, prevedere percorsi di autonomia attraverso inserimenti lavorativi e/o formativi, anche con borse lavoro, presso aziende disponibili nel proprio territorio o attraverso l'integrazione con altri programmi regionali.

Art. 3

REQUISITI D'ACCESSO

Possono presentare domanda coloro che, al momento della pubblicazione dell'avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza anagrafica nel Comune di appartenenza
- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno e con almeno due anni di residenza stabile in uno dei Comuni del Distretto
- Nuclei familiari o persone singole con reddito insufficiente, intendendo per reddito insufficiente l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE – di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013) non superiore ad **€. 5.000 annui**.
Sono escluse le risorse erogate nell'ambito degli interventi delle povertà col presente programma.

E' consentita, unicamente per particolari e complesse situazioni di bisogno e per la numerosità dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità del reddito ISEE di accesso ai benefici previsti sino a € 6.000,00 annui.

Qualora si verifichi una rilevante variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, si farà riferimento all'ISEE CORRENTE, redatto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, che dovrà essere presentato in sede di Domanda, ad integrazione dell'ISEE ordinario.

Le persone e le famiglie, dovranno, altresì, comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda.

Il Servizio Sociale Comunale, con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato, dei Patronati e dei CAF Sindacali, può provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci di farlo.

Art. 4

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo allegato al presente avviso disponibile:

- negli Uffici di Servizio Sociale del Comune di Ollolai;
- sul sito del Comune: www.comune.ollolai.nu.it;

Le domande dovranno essere presentate, **a pena di esclusione**, all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno **07 Aprile 2017** compreso corredate, **a pena di esclusione**, della seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica e allegata Attestazione **ISEE ordinario 2017** di cui al di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;

- eventuale copia del verbale di invalidità o verbale di riconoscimento handicap ai sensi della L.104/98;
- altra documentazione utile a comprovare condizioni di disagio in copia integrale (sentenza di separazione –divorzio-detenzione-patologie-altro);

- Il Servizio Sociale Comunale, nel caso di gravi condizioni di disagio può inserire nel programma, cittadini o nuclei in stato di bisogno fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 5

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- Ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria si provvederà all'assegnazione del punteggio secondo le modalità specificate ai punti seguenti:

A. In relazione all'ISEE ridefinito del nucleo:

ISEE da € 0 a € 500,00	Punti 10
ISEE da € 501,00 a € 1.000,00	Punti 9
ISEE da 1.001,00 a € 1.500,00	Punti 8
ISEE da € 1.501,00 a € 2.000,00	Punti 7
ISEE da € 2.001,00 a € 2.500,00	Punti 6
ISEE da € 2.501,00 a € 3.000,00	Punti 5
ISEE da € 3.001,00 a € 3.500,00	Punti 4
ISEE da € 3.501,00 a € 4.000,00	Punti 3
ISEE da € 4.001,00 a € 4.500,00	Punti 2
ISEE da € 4.501,00 a € 5.500,00	Punti 1
ISEE da € 5.501,00 a € 6.000,00	Punti 0
Variazioni nell'anno in corso della situazione reddituale (senza percepire Ammortizzatori Sociali o Disoccupazione)	Punti 5

B. Condizioni di priorità:

1	Nucleo Monogenitoriale con figli minori a carico	Punti 5
2	Nucleo familiare con figli minori a carico	Punti 4
3	Presenza di figli minori e/o studenti, anche frequentanti l'Università, esclusi i fuori corso (1 punto per ogni figlio sino ad un massimo di punti 4)	Punti 4
4	Persone che vivono sole di età superiore ai 50 anni	Punti 3
5	Persone che vivono sole fino a 50 anni di età	Punti 2
6	Presenza nel nucleo familiare di un detenuto o beneficiario sottoposto a misure restrittive di libertà	Punti 1

In riferimento al punto 1, **per Nucleo Monogenitoriale si intende** il nucleo anagrafico dove sia presente un solo adulto con almeno un figlio minore convivente; possono inoltre essere presenti altri figli maggiorenni purché siano fiscalmente a carico dell'adulto.

Non verrà considerato nucleo monogenitoriale, quel nucleo in cui sia presente un adulto tenuto agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Le condizioni di nucleo monogenitoriale riconosciute ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra sono le seguenti:

- Genitore vedovo/a;
- Genitore nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore;
- Allontanamento o abbandono di uno dei genitori (allegare dichiarazione in cui si afferma l'allontanamento o abbandono da parte di uno dei genitori)
- Separati/divorziati con affido del figlio/i minore/i in cui l'altro genitore non provvede al mantenimento del figlio/i minore/i (allegare dichiarazione in cui si afferma che l'altro genitore non versa gli alimenti stabiliti nella sentenza emessa dal Tribunale. In caso di mancata presentazione della dichiarazione verrà preso in considerazione quanto stabilito dal Giudice nella sentenza di separazione).

In riferimento al punto 1 si precisa, inoltre, che all'interno dell'abitazione non devono avere la propria dimora abituale altre persone adulte oltre quelle registrate nel nucleo anagrafico (nucleo di fatto e nucleo anagrafico, devono, a pena di esclusione, coincidere).

Per il Nucleo Monogenitoriale il punteggio dei punti 1 e 3 è cumulabile.

Per il Nucleo Familiare il punteggio dei punti 2 e 3 è cumulabile.

C) Richiedente disoccupato o Inoccupato iscritto negli elenchi dei Centri per l'impiego **punti 2**

D) Eventuali problemi sanitari rilevanti del richiedente:

- | | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> Invalidità Civile totale | punti 3 |
| <input type="checkbox"/> Invalidità civile parziale (dal 74% al 99%) | punti 2 |
| <input type="checkbox"/> Invalidità civile inferiore al 74% | punti 1 |

E) Situazioni di gravità valutate del Servizio Sociale Comunale: **punti 2**

Possono essere incluse le diverse situazioni delle quali l'assistente sociale è a conoscenza e che differenziano il caso sociale del richiedente, ma che risultano difficilmente documentabili (casi di dipendenza, persone inserite in programmi di recupero e/o sottoposte a misure alternative, persone in carico presso i Servizi Sociali o Sanitari, mancanza di reti sociali etc.)

F) Elementi di indirizzo per ulteriori criteri di valutazione:	Punteggio: (in detrazione)
Presenza nel nucleo di un autoveicolo di cilindrata a partire da 1600 e immatricolato da meno di 3 anni	- 2
Rifiuto, senza giustificato motivo e nei precedenti 12 mesi, di inserimento lavorativo e/o cantiere comunale e/o cantiere di forestazione e/o occupazione occasionale e/o di inserimento nel Programma RAS "Azioni di contrasto alla povertà", ovvero mancato rispetto degli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato di cui alla linea 1 e 3 del Programma della precedente annualità	- 2

Scaleranno in fondo alla graduatoria:

- coloro nel cui nucleo siano presenti, nell'anno in corso, titolari di aziende, capi di bestiame (oltre n. 200 capi di ovini, n° 50 bovini, o 2 equini), ditte, esercizi commerciali;
- coloro che, nell'anno in corso, svolgano attività lavorativa continuativa derivante da lavoro dipendente, autonomo o pensione assoggettabile a redditi Irpef o di fatto vivano con altri familiari titolari di reddito continuativo superiore a €. 4.500,00.

Inoltre potranno inoltre scalare di posizione in graduatoria i nuclei che:

- stiano beneficiando o abbiano beneficiato degli interventi economici relativi al Programma Sperimentale "Azioni di contrasto alla povertà" annualità precedente.

In caso di parità di punteggio verrà utilizzato il criterio dell'ordine di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo.

Qualora, da parte dello stesso nucleo familiare venga inoltrata la domanda per le tre linee d'intervento, l'Ufficio di Servizio Sociale competente valuterà l'inserimento nella linea di intervento maggiormente rispondente alla specifica situazione personale e familiare del richiedente. L'inclusione nel Programma avverrà seguendo l'ordine della suddetta graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

L'Ufficio di Servizio Sociale procederà a predisporre, in favore dei soggetti e dei nuclei ammessi al Programma, un progetto personalizzato di aiuto che preveda, tenuto conto delle specifiche caratteristiche personali e familiari, l'assunzione di impegni personali finalizzati all'attivazione di percorsi di uscita dalle condizioni di povertà e di responsabilizzazione ed al raggiungimento di condizioni di autonomia.

Il progetto di aiuto dovrà essere, **a pena di esclusione**, sottoscritto per accettazione dal beneficiario. Il beneficiario dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione relativa alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni di reddito e patrimoniali dichiarate al momento della presentazione della domanda.

Art. 7

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sarà causa di esclusione dai benefici del Programma:

- Il mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 3 del presente avviso, alla data di presentazione della domanda;
- Coloro il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risulti superiore agli importi di cui all'art. 3 del presente avviso;
- Il rifiuto all'inserimento nei programmi personalizzati di aiuto;
- Il mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione del progetto personalizzato di aiuto;
- Aver reso false dichiarazioni in merito alla composizione del proprio nucleo familiare, o in merito alla situazione economica, anagrafica, del domicilio e della residenza;
- Domanda incompleta, ovvero non corredata della documentazione di cui all'art. n. 4 del presente avviso.

Art. 8

SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

L'erogazione del sussidio ha termine al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- La mancata sottoscrizione del Progetto Personalizzato;
- Il mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione del Progetto Personalizzato;
- Trasferimento di residenza in altro Comune.

Art. 9

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. L'Amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del

Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Gli Uffici di Servizio Sociale si potranno inoltre avvalere della collaborazione della Polizia Municipale per gli opportuni accertamenti, qualora sorgano dubbi in merito alle dichiarazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettiva realizzazione dei progetti d'aiuto e i risultati conseguiti.

Art. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:

1. i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'amministrazione;
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
4. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003;
5. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ollolai; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Comune di Ollolai;
6. al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così com'è previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

F.to Dr. DAVIDE SORO